



Comune di Dualchi

Reddito di inclusione sociale – 2019 –

Avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata REIS (Reddito di inclusione sociale)

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che nel **fino al 15/05/2020** è possibile presentare domanda, al Comune di Dualchi, per essere ammessi a usufruire del reddito di inclusione sociale – REIS – 2019.

COSA È IL REIS

Il REIS consiste in un beneficio economico che può essere corrisposto dal Comune mensilmente a chi si trova in particolari condizioni di disagio economico e sociale.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL REIS

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000,00 accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

ORDINE DI PRIORITA' AI BENEFICI DEL REIS

I benefici saranno attribuiti con il seguente ordine di priorità in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare:

Priorità 1 - ISEE € 0,00 - € 3.000,00

Numero componenti	Importo annuale
1	€ 3.300,00
2	€ 4.200,00
3	€ 5.100,00
4 e più	€ 5.460,00

Priorità 2 - ISEE € 3.001,00 - € 6.000,00

Numero componenti	Importo annuale
1	€ 2.700,00
2	€ 3.600,00
3	€ 4.500,00
4 e più	€ 4.860,00

Priorità 3 - ISEE € € 6.000,01 - € 9.360,00 esclusi

Numero componenti	Importo annuale
1	€ 1.200,00
2	€ 2.100,00
3	€ 3.000,00
4 e più	€ 3.900,00

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA E REIS

Il Reddito di Cittadinanza e il REIS **sono incompatibili**: pertanto, il soggetto che percepisce il Reddito di Cittadinanza non può accedere al REIS.

L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso al Reddito di cittadinanza.

AMMONTARE E DURATA DELLA CORRESPENSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I DESTINATARI DEL REIS

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie

attraverso la loro presa in carico professionale; la durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in **12 mesi**.

I sussidi economici **non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.** I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che essi non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel progetto di inclusione attiva. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un **massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.**

TIPOLOGIA DEL PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA

La condizione essenziale per l'erogazione del sussidio economico è data dalla partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Coerentemente con gli obiettivi della legge istitutiva del REIS, il progetto di inclusione attiva deve pertanto essere attivato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Sono esonerati dal vincolo della partecipazione al progetto di inclusione i seguenti target:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione di invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1993 e della L.R. n. 20/1997.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Dualchi fino al 15/05/2020.

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta utilizzando i moduli predisposti dal servizio sociale, **dovrà essere allegata la seguente documentazione:**

1. certificazione ISEE 2020 in corso di validità;
2. copia del documento di identità del richiedente;
3. copia del codice fiscale;

Nell'eventualità di particolari condizioni relative alla persona dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- certificazione sanitaria comprovante l'invalidità;
- regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- copia delle disposizioni dell'autorità giudiziale riguardanti separazione, affidamento, ecc.

E' importante che il richiedente sia già in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio dei Servizi Sociali provvede all'esame delle istanze e alla formazione della graduatoria. La graduatoria degli aventi diritto sarà predisposta dall'ufficio secondo i criteri e le disposizioni delle nuove linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29/11/2019.

ESITO DEL PROCEDIMENTO - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Dualchi (www.comune.dualchi.nu.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per priorità.

Per ciascun richiedente inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Le graduatorie provvisorie verranno affisse all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi; gli interessati possono inoltrare ricorso avverso le graduatorie entro 10 giorni che decorrono dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.

Qualora non vi siano ricorsi si procederà a pubblicare la graduatoria definitiva.

VERIFICHE

Il Comune provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità della dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri enti o uffici. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro recupero integrale.

DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali forniti all'ufficio servizi sociali è il dottor Ignazio Piras.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche;

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Codice Privacy e nel GDPR 2016/679.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, alle nuove Linee guida di cui alla Deliberazione della G.R. n. 48/22 del 29/11/2019 e ad eventuali ulteriori disposizioni regionali di modifica e o integrazioni della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
Dottor Ignazio Piras

Prot. n. 892 del 24/03/2020

PER SAPERNE DI PIÙ

NORME E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Legge regionale 2 agosto 2016, n.18, recante “Reddito di Inclusione Sociale” Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Aggiudu Torrau” con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23/12/2005, n. 23;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29/11/2019 recante “Reddito di inclusione sociale” – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agjudu torrau”. Linee guida per il biennio 2019/2020 concernenti le modalità di attuazione. Missione 12 – Programma 04 – Cap. SC05.0680. Approvazione definitiva.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge e delle deliberazioni regionali relative al programma.
